



# ***COMUNE DI MOZZANICA***

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'UTILIZZO AREA SGAMBATURA CANI**

Approvato con Delibera C.C. n. 6 del 27.02.2019

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Obblighi a carico dei fruitori dell'area

Art. 4 – Divieti

Art. 5 - Oneri e obblighi del soggetto gestore

Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 8 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "area di sgambatura per cani", individuata all'interno del Parco Pubblico "Mascagni", ubicato in Via Puccini, meglio identificata nell'allegata planimetria, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

Nell'area di sgambatura, recintata e servita da fontanella con acqua potabile, panchine e cestino porta rifiuti, è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

## **Art. 2 – Definizioni**

- a) **Area di sgambatura per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e che indica le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area.
- b) **Proprietario/Conduuttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.
- c) **Gestore dell'area:** il soggetto preposto alla sorveglianza, custodia e manutenzione dell'area.

## **Art. 3 - Obblighi a carico dei fruitori dell'area**

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.

I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore.

Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore deve valutare l'opportunità di accedere o permanere con il proprio cane, in relazione ai cani già presenti nell'area.

Qualora il cane denoti problemi comportamentali il proprietario/conduuttore deve dotarlo di museruola e/o guinzaglio.

L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa e non creare condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali.

I proprietari/conduuttori di cane possono permanere nell'area per un periodo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, incompatibili con il proprio, stiano aspettando di accedere, al fine di consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona in attesa.

Se nell'area occupata da diversi conduuttori, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani già presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane.

Qualora nell'area siano già presenti cani femmina in periodo riproduttivo, il proprietario/conduuttore di un cane maschio è tenuto ad abbandonare l'area o a tenere l'animale costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni (non sono ammessi fazzoletti di carta), di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e depositarle nell'apposito contenitore presente nell'area di sgambatura.

Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dall'area di sgambatura, di chiudere tempestivamente il cancello.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduuttori.

#### **Art. 4 – Divieti**

In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani.

E' vietato inoltre:

- a. l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose o convalescenti;
- b. l'accesso ai cani non vaccinati o non microcippati;

- c. l'accesso ai cani femmina in calore qualora nell'area siano già presenti cani maschio;
- d. l'accesso con cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali;
- e. l'accesso ai cani con comportamento aggressivo nei confronti di persone o altri animali;
- f. la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

E' inoltre vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

È altresì vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, pattini e similari; parimenti è vietato introdurre qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato previamente dal Comune. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

#### **Art. 5 - Oneri e obblighi del soggetto gestore**

Il Comune è il soggetto gestore dell'area di sgambatura cani.

Il Comune provvederà periodicamente alle manutenzioni ordinarie ad eccezione della raccolta di deiezioni degli animali che frequentano l'area di sgambatura.

Provvederà altresì quando se ne ravvisi la necessità, ad eseguire gli interventi di straordinaria manutenzione.

#### **Art. 6 - Apertura dell'area**

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli stessi orari stabiliti per l'ingresso al parco che la ospita.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura cani qualora dovessero sorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico-sanitario, nonché in generale, per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni**

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti di Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento ha efficacia dalla data di esecutività della Deliberazione.

Estratto del presente regolamento, riportante gli estremi di adozione, sarà apposto sul cancello di accesso all'area.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.